

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Camerale n 11 del 26.07.2023

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA-ASTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Alessandria-Asti, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di quelle del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54, nonché delle indicazioni impartite dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, in quanto compatibili.

Articolo 2

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Dirigente competente per Area, il quale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni stesse.

Articolo 3

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra il contribuente e la Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato alle indicazioni della Camera di Commercio o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Camera di Commercio.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale, senza alcun debito.

Articolo 4

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, come integrato dall'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 ed ai diversi termini fissati dal Ministero competente.

2. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 54/2005, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato per l'intero importo con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di cui al 1° comma; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte. In particolare le fattispecie di cui al comma 1 sono così definite:

tardivo versamento	omessa mora (versamento totale effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%); versamento di quanto dovuto dalle imprese iscritte in corso d'anno al Registro delle Imprese nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, decorrente dal trentesimo giorno dalla domanda di iscrizione.
omesso versamento	omesso versamento (versamento non effettuato).
	incompleto versamento (versamento effettuato solo in parte).
	tardato versamento (versamento totale effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni).

3. Per termini di versamento si intendono le scadenze ordinarie di cui al comma 1: in ogni caso non vengono considerate ordinarie le scadenze per le quali viene richiesto il versamento di interessi di mora.

Articolo 5

Violazioni non sanzionabili, estinzione di crediti tributari di modesto ammontare ed altre cause di estinzione del credito

1. Il versamento di quanto dovuto effettuato erroneamente a favore di altra Camera di Commercio non è sanzionabile qualora sia stato eseguito entro i termini di cui all'art. 4 del presente Regolamento; nel caso in cui il versamento effettuato a favore di altra Camera risulti inferiore al dovuto e/o eseguito oltre i suddetti termini si provvede a recuperare lo stesso dalla Camera interessata. Successivamente si provvederà all'applicazione delle sanzioni e all'eventuale recupero delle somme ancora dovute.

2. Il versamento di quanto dovuto eseguito nei termini non è sanzionabile laddove si rilevino errori imputabili al sistema informatico e/o violazioni formali che non comportino accrediti di somme al di fuori del sistema camerale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'imputazione da parte del sistema informatico del versamento correttamente effettuato a posizioni errate;
- l'errata indicazione del codice fiscale sul modello F24;
- l'errata indicazione dell'anno di riferimento;
- l'errata indicazione dei codici tributo camerali.

3. Non è sanzionabile chi corrisponde entro i termini di cui all'art. 6 del D.M. 54/2005, importi pari o superiori a quanto dovuto a titolo di ravvedimento operoso, a condizione che venga utilizzato, oltre al codice tributo 3850 (diritto annuale), almeno il codice tributo 3852 (sanzione su diritto annuale).

4. Ai sensi del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44, non si fa temporaneamente luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione

diretta a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 30,00, a condizione che, nel quinquennio precedente, non siano state commesse altre violazioni all'obbligo di versamento del diritto annuale, salvo quanto previsto al comma 8.

5. Ai fini della verifica dell'esistenza o meno di violazioni pregresse, si tiene conto di tutte le violazioni effettuate in materia di versamento del diritto annuale, sia che siano già state irrogate e notificate sia in caso contrario, comprese anche quelle con importi inferiori al minimo di cui al comma 7. Non sono invece considerate le violazioni ravvedute spontaneamente per l'intero importo con i criteri indicati all'art. 13 e quelle per le quali la Camera di Commercio ha emesso provvedimento di sgravio totale.

6. Qualora nelle annualità successive a quella di riferimento, non contestata in applicazione del comma precedente, lo stesso soggetto compia altre violazioni all'obbligo di versamento del diritto annuale, la Camera di Commercio provvederà alla contestazione anche della precedente violazione commessa e non contestata entro il limite della prescrizione e decadenza previste dalle disposizioni in vigore.

7. Non si fa luogo in ogni caso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, all'iscrizione diretta a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore ad euro 12,00.

8. Non si fa luogo, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, all'emissione del verbale qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore ad euro 12,00, fatto salvo il caso in cui il verbale venga espressamente richiesto su istanza del contribuente.

Articolo 6

Criteri di determinazione delle sanzioni

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 472/1997 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Nei casi di tardivo versamento, come definiti all'art. 4 del presente Regolamento, la sanzione base è determinata:

- nella misura del 10% del diritto non versato nella fattispecie dell'omessa mora;
- nella misura del 10% del diritto dovuto per le imprese iscritte in corso d'anno.

3. Nel caso di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto al termine ordinario, la sanzione base è determinata nella misura del 30% dell'ammontare del diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di cui ai successivi artt. 7, 8 e 9.

4. Nel caso di versamento incompleto effettuato entro la scadenza del termine ordinario o oltre il termine ordinario ma nei 30 giorni successivi si applica la sanzione del 30% su quanto non versato rispetto all'importo dovuto, comprensivo dell'eventuale mora, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di cui ai successivi artt. 7, 8 e 9.

Articolo 7

Maggiorazione della sanzione per la gravità della violazione

1. La gravità della violazione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio nei casi di diritto

annuale non versato o di diritto annuale versato parzialmente. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto non versato fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno finanziario per la CCIAA	Percentuale
Fino a 100,00 euro	5%
Fino a 140,00 euro	10%
Fino a 200,00 euro	15%
Fino a 500,00 euro	20%
Fino a 1.000,00 euro	25%
Fino a 5.000,00 euro	30%
Fino a 10.000,00 euro	35%
Fino a 20.000,00 euro	40%
Fino a 40.000,00 euro	45%
Oltre 40.000,00 euro	50%

Articolo 8

Maggiorazione della sanzione per la personalità del trasgressore

1. La personalità del trasgressore è desunta dalle precedenti violazioni sanzionabili commesse dallo stesso in materia di diritto annuale nel quinquennio precedente.
2. La maggiorazione della sanzione è determinata incrementando la sanzione base della percentuale del 5% del diritto non versato qualora il trasgressore abbia commesso fino a due violazioni nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso in cui il trasgressore abbia commesso più di due violazioni nel corso del quinquennio precedente.

Articolo 9

Riduzione della sanzione per le condizioni economico sociali del trasgressore

1. La sanzione complessiva può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 30%, previo provvedimento del Dirigente competente dell'Area, qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio, mediante idonea documentazione, di essere in condizioni economico-sociali disagiate.

Articolo 10

Maggiorazione della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento è aumentata nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i..

2. L'omesso e il tardivo versamento sono considerati violazioni della stessa indole.

Numero di violazioni	Percentuale
Una violazione nel triennio	1 tardivo versamento 7%
	1 omesso versamento 15%
Due violazioni nel triennio	2 tardivi versamenti 20%
	1 tardivo + 1 omesso versamento 25%
	2 omessi versamenti 30%
Tre violazioni nel triennio	3 tardivi versamenti 35%
	2 tardivi + 1 omesso versamento 40%
	1 tardivo + 2 omessi versamento 45%
	3 omessi versamenti 50%

Articolo 11

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 2 del D.M. 54/2005 e all'art. 12, comma 5 del D.Lgs. 472/1997, la Camera di Commercio applica l'aumento dalla metà al triplo alla sanzione più elevata tra quelle determinate per le singole annualità ai sensi dei precedenti artt. 6, 7, 8, 9 e 10. La sanzione così determinata diventa sanzione unica.

2. La sanzione più elevata viene aumentata secondo il seguente schema:

Numero di annualità	Percentuale
Le violazioni riguardano 2 annualità	50%
Le violazioni riguardano 3 annualità	100%
Le violazioni riguardano 4 annualità	200%
Le violazioni riguardano più di 4 annualità	300%

3. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva, tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

4. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

5. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 12

Definizione agevolata

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i..

Articolo 13

Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i., la sanzione è ridotta al:

- a) 3,00% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'art. 4 del presente Regolamento (termine ordinario);
- b) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. La Giunta Camerale può determinare percentuali diverse rispetto a quelle indicate al comma 1 alla luce di previsioni normative generali o collegate a particolari situazioni economiche e congiunturali.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

4. Il termine "contestualmente" deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la stessa regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.

5. In caso di versamento, entro i termini previsti per il ravvedimento, di un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto ma comunque con sanzioni ed interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si considera perfezionato limitatamente a tale importo.

6. In caso di versamento, entro i termini previsti per il ravvedimento, di un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto, con sanzioni ed interessi non commisurati al diritto versato, il ravvedimento si considera perfezionato limitatamente alla quota parte di diritto annuale proporzionata alla somma complessivamente versata.

7. L'applicazione dei commi n. 5 e n. 6 è possibile allorché esista evidenza dell'intenzione dell'impresa di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso tramite l'utilizzo del codice tributo relativo alla sanzione.

Articolo 14

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

- a) atto di contestazione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i.;
- b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 comma 1, del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i.;
- c) iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i..

2. E' attribuita al Dirigente competente per Area la scelta circa la modalit  di irrogazione delle sanzioni.

3. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo sono sempre irrogati nei confronti dell'autore materiale della violazione, sia esso persona fisica o giuridica.

Tali atti saranno notificati alle imprese, ai soggetti iscritti nel R.E.A. e/o ai rispettivi legali rappresentanti secondo le disposizioni vigenti.

3bis. Gli atti di cui al comma 1 sono viceversa irrogati nel caso di societ  di capitali al liquidatore o ai soci secondo le seguenti fattispecie:

- a. cancellazioni d'ufficio: se trattasi di cancellazione ai sensi dell'art. 40 del DL 76/2020 non si procede alla riscossione delle somme non pagate a titolo di diritto ed interessi e all'applicazione delle relative sanzioni trattandosi di societ  di fatto non pi  esistenti, per le quali il recupero delle somme risulterebbe oggettivamente difficile e pertanto antieconomico. Viceversa nel caso di societ  di capitali in liquidazione, cancellate d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c. per mancata presentazione durante la fase liquidatoria dei bilanci per tre esercizi consecutivi, gli atti vengono irrogati al liquidatore;
- b. cancellazioni su istanza di parte: se l'emissione del ruolo avviene entro il termine di 5 anni dall'iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese si procede nei confronti del liquidatore; spirato detto termine si procede nei confronti dei soci in presenza di un piano di riparto che evidenzi a favore degli stessi una suddivisione non inferiore a 12,00 euro per ciascun socio;
- c. consorzi con attivit  esterna: Se la cancellazione avviene a seguito della modifica della tipologia di consorzio (da consorzio con attivit  esterna a consorzio con attivit  interna) si procede nei confronti del consorzio. Viceversa, qualora la cancellazione sia conseguente allo scioglimento definitivo del consorzio, il procedimento di riscossione non viene avviato.

4. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi.

5. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale   possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorit  amministrativa presso il quale   possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalit , il termine e l'organo giurisdizionale cui   possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6. Sulla cartella esattoriale va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

7. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione sanzioni sono notificati secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 nonch  ai sensi degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile, con modalit  idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, salvo nel caso in cui presso questi ultimi sia stato eletto domicilio speciale dal destinatario stesso.

8. Le modalit  di cui al presente articolo potranno subire modifiche in considerazione dell'evoluzione della normativa in materia.

Articolo 15

Riscossione delle sanzioni

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di diritto annuale e gli interessi sono riscosse con mod. F24, salvo il caso di iscrizione a ruolo di cui al precedente art. 14, comma 1, lett. c) del presente Regolamento.
2. Gli interessi legali commisurati al diritto annuale dovuto sono calcolati al tasso legale vigente e maturano dal giorno della scadenza del termine originario a quello di consegna al Concessionario dei ruoli o alla data di emissione dell'atto.
3. Le somme dovute a titolo di sanzioni non producono interessi.
4. Le modalità di cui al presente articolo potranno subire modifiche in considerazione dell'evoluzione della normativa in materia.

Articolo 16

Rateazione del pagamento

1. Le richieste di rateazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo devono essere presentate direttamente all'Agente di riscossione competente come previsto dall'art. 19, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i..
2. Le richieste di rateazione di pagamento di quanto dovuto a titolo di verbale di accertamento e irrogazione (diritto, sanzioni e interessi), per importi complessivi non inferiori ad euro 500,00, devono essere presentate entro 60 giorni dalla notifica del suddetto verbale alla Camera di Commercio che può provvedere in applicazione del D.M. 54/2005 concedendo fino ad un massimo di dieci rate mensili.
3. La rateazione può essere richiesta anche oltre i 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento ed irrogazione nei casi in cui l'interessato comprovi la propria impossibilità a presentare nei termini l'istanza medesima (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricovero in struttura ospedaliera, restrizione della libertà personale o condizioni di temporanea obiettiva difficoltà).
4. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente mediante idonea documentazione e sono valutate dalla Camera di Commercio.
5. La Camera di Commercio, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di rateazione, completa della documentazione necessaria per la valutazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa. Entro lo stesso termine, prima dell'adozione del provvedimento di rifiuto della dilazione, il Responsabile del procedimento inoltra apposita comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine, la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.
7. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura prevista dall'art. 21 comma 1 del D.P.R. 602/1973.

Articolo 17

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente art. 14, comma 1, lett. a) del presente Regolamento può entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:

- a) presentare alla Camera di Commercio deduzioni difensive avverso l'atto di contestazione. Il Dirigente competente per Area o un suo delegato può accogliere – in tutto o in parte - le deduzioni difensive dell'interessato avverso l'atto di contestazione; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione della sanzione, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione della sanzione. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 14, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, può entro 60 giorni dalla notifica:

- a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.

3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente art. 14, comma 1, lett. c), può, entro 60 giorni dalla notifica:

- a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

4. Il termine per la proposizione del ricorso avverso gli atti indicati innanzi alla competente Commissione Tributaria è soggetto a sospensione nel periodo feriale di cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742.

5. La Camera di Commercio deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione adita, del proprio fascicolo contenente controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione.

6. La Camera di Commercio provvede, in esito alla sentenza di primo e secondo grado, al rimborso della maggior somma eventualmente incassata rispetto a quella dovuta, comprensiva della sanzione e maggiorata degli interessi calcolati per il periodo decorrente dal versamento dell'importo non dovuto alla data di emanazione della sentenza, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

7. Ai sensi dell'art. 17 bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso in Commissione

Tributaria Provinciale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui all'articolo prima citato. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Articolo 18

Potere di autotutela

1. Il Dirigente competente per Area o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti emessi, qualora gli stessi si dimostrino illegittimi o infondati.
2. Il potere di autotutela è tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ente camerale.
3. Il potere di annullamento in autotutela non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
4. Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti devono essere motivate e ad esse devono venire allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si richiede l'annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di Commercio.
5. La presentazione di istanze di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria ed è possibile anche decorso il termine medesimo.
6. L'eventuale annullamento, totale o parziale, o il rigetto della richiesta di autotutela sono comunicati al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e l'eventuale annullamento dell'atto in autotutela è comunicato al Concessionario per la riscossione in caso di iscrizione diretta a ruolo e, in pendenza di contenzioso, è altresì comunicato al competente organo giurisdizionale per l'eventuale cessazione della materia del contendere.

Articolo 19

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere a) e b) del presente Regolamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro gli stessi termini devono essere notificate le cartelle al contribuente relative a ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente art. 14, comma 1, lett. c) del presente Regolamento.

Articolo 20

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo camerale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Alessandria-Asti www.aa.camcom.it.